



# **Città Metropolitana di Palermo**

## **REGOLAMENTO**

## **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 17/11/2025

**CITTA' METROPOLITANA DI  
PALERMO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
A ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**INDICE**

**TITOLO I - FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Contributi e requisiti generali.

**TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 4 - Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti beneficiari
- Art. 6 - Programmazione operativa e bandi
- Art. 7 - Limite generale di contribuzione

**TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

- Art. 8 - Bandi pubblici.
- Art. 9 - Domanda di contributo
- Art. 10 - Concessione e criteri comparativi di selezione
- Art. 11 - Rendicontazione e liquidazione
- Art. 12 - Decadenza ed altre sanzioni
- Art. 13 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

**TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 14 - Entrata in vigore ed abrogazioni

## **TITOLO I**

### **FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 12 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed in applicazione dello Statuto della Città Metropolitana di Palermo, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla legge e successivi provvedimenti attuativi.

#### **ART. 2 - FINALITA'**

1. La Città Metropolitana di Palermo, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto favorisce e sostiene le attività e le iniziative, anche mediante la concessione di interventi economici, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni dell'Amministrazione e che rispondano agli obiettivi di sviluppo del territorio e della comunità metropolitana.
2. Gli interventi economici di cui al presente Regolamento sono concessi nell'ambito del territorio metropolitano o comunque a beneficio della comunità metropolitana, per le finalità connesse all'esercizio delle funzioni e competenze della Città Metropolitana di Palermo.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di interventi concessi e a garantire l'accertamento della sussistenza di presupposti soggettivi ed oggettivi, nel rispetto delle norme vigenti e dei seguenti principi generali:
  - a) principio di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 Legge 241/1990;
  - b) principi di trasparenza, parità di accesso e predeterminazione dei criteri di scelta di cui all'art. 12 L. n. 241/1990 e D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 indicato come "decreto trasparenza";
  - c) principio di distinzione tra organi e responsabilità di governo ed organi e responsabilità di gestione, di cui all'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
  - d) principio della necessaria rendicontazione dell'iniziativa.

#### **ART. 3 – CONTRIBUTI E REQUISITI GENERALI**

1. Ai fini del presente regolamento i contributi sono destinati alle attività in favore della comunità metropolitana e consistono nell'erogazione di una somma di denaro con la quale l'ente finanzia una parte dell'onere a sostegno di attività, iniziative, progetti coerenti con le funzioni istituzionali e la programmazione dell'Amministrazione.

2. I contributi si distinguono in:

- a) contributi ordinari, erogati a sostegno dell'attività istituzionale di associazioni e soggetti senza scopo di lucro;
- b) contributi straordinari diretti a favorire specifiche attività o singoli progetti che rivestano rilevanza nazionale o internazionale per la promozione del territorio metropolitano.

3. La Città Metropolitana di Palermo attua le proprie scelte sulla base dei criteri generali che, periodicamente, nel rispetto del presente Regolamento, costituiranno oggetto di specifici atti di indirizzo e saranno dettagliati negli avvisi/bandi pubblici previsti.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali.

#### **ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Oltre agli Enti pubblici, possono beneficiare di contributi:

- a) associazioni e fondazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio della Città metropolitana di Palermo;
- b) associazioni di volontariato iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni;
- c) associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art.8 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

2. Possono altresì beneficiare di contributi gli organismi no profit e altri soggetti privati che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio della Città Metropolitana di Palermo e che, per notorietà e struttura associativa, diano garanzia di coerenza con gli obiettivi generali e settoriali dell'Ente.

3. Non possono beneficiare di contributi i progetti che abbiano natura partitica nonché i soggetti che, oltre i requisiti richiesti in anteprima, abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città Metropolitana di Palermo (art. 7 L.02/05/1974 n.195).

#### **ART. 6 - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E BANDI**

- 1. La concessione di contributi è subordinata alla previa disponibilità finanziaria annualmente individuata attraverso gli strumenti generali del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione dell'Ente (PEG).
- 2. La concessione di contributi avviene mediante periodici avvisi di evidenza pubbliche a

seguito di valutazione comparativa delle richieste, sulla base di criteri e dei punteggi predeterminati e fissati nei singoli avvisi. Tali avvisi sono preceduti da appositi atti di indirizzo dell'organo di governo competente.

3. Ferma la definizione di cui all'art. 3 e le esclusioni di cui all'art. 4, l'attribuzione del contributo qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma della Città Metropolitana di Palermo sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa e la dicitura "Con il contributo della Città Metropolitana di Palermo".

#### **ART. 7 - LIMITE GENERALE DI CONTRIBUZIONE**

1. Per gli Enti Pubblici, compatibilmente con le disponibilità di bilancio all'uopo presente, costituisce limite massimo di contribuzione ordinaria l'importo di €. 5.000,00 (Cinquemila) della spesa o costo ammissibile, di cui al quadro economico-finanziario, allegato alla domanda.
2. Per le Associazioni, Enti Privati, Fondazioni etc. di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), b) e c) e comma 2 del presente Regolamento compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la contribuzione massima può essere concessa fino al valore pari al 90% della spesa o costo ammissibile di cui al quadro economico-finanziario, allegato alla domanda e comunque per un importo massimo di €. 5.000,00 (Cinquemila)

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

#### **ART. 8 - BANDI PUBBLICI.**

1. La Città Metropolitana di Palermo attraverso i Settori competenti per materia ed assegnatari dei relativi budget finanziari, approvano e pubblicano appositi bandi pubblici per ciascuna misura o linea di azione varata dall'Amministrazione, in cui sono stabiliti:
  - a) il periodo di programmazione considerato;
  - b) il termine e le modalità con le quali presentare le richieste;
  - c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
  - d) i requisiti di partecipazione richiesti;
  - e) i criteri di valutazione comparativa delle richieste.
2. Requisito necessario per la partecipazione ai bandi è la regolare presentazione ed avvenuta approvazione dei rendiconti relativi ad eventuali contributi concessi nei cinque anni precedenti.

#### **ART. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. Salve maggiori specificazione o integrazione dei bandi, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
  - a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del

legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo;

- b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- c) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente; l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
- d) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio;
- e) dichiarazione di piena e garantita accessibilità ai disabili alle attività della manifestazione promossa.

2. La valutazione della richiesta è subordinata alla presentazione della predetta documentazione. L'Ente, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa o aggiuntiva che dovrà essere esibita entro dieci giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto di ammissione al contributo.

#### **ART. 10 – CONCESSIONE E CRITERI COMPARATIVI DI SELEZIONE**

- 1. La pubblicazione, sul sito web istituzionale e all'Albo pretorio informatico, di apposito avviso di concessione dei contributi ottempera agli obblighi di pubblicità definiti dalla legge in vigore e garantisce nel rispetto della normativa, la tutela della riservatezza in tema di trattamento dei dati personali e/o sensibili.
- 2. I contributi ordinari e straordinari di cui al punto 2 dell' art. 3 del presente regolamento, sono concessi, previa istruttoria tecnica, con provvedimento dirigenziale del Settore competente, motivato in relazione sia ai criteri prestabiliti e pubblicati nel bando nel limite massimo previsto e nel rispetto delle direttive, degli indirizzi e dei pareri che subordinano l'accesso al contributo “una tantum” definito straordinario.
- 3. Il diniego o l'esclusione devono essere motivati.
- 4. La valutazione comparativa delle istanze, ove si tratti di fattispecie particolarmente complessa, potrà essere demandata ad apposita Commissione tecnica, di norma interna ed intersettoriale.

#### **ART. 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

- 1. La liquidazione, a saldo del contributo concesso, è subordinata a procedure di rendicontazione delle spese e dei ricavi che devono essere documentate.
- 2. In ottemperanza dei termini previsti dal bando, deve essere presentato:

- a) relazione a consuntivo dell'attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;
- b) rendiconto dettagliato delle spese/costi sostenuti e delle entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati.
- 3. Il contributo sarà proporzionalmente decurtato nel caso in cui le spese sostenute risultino, a consuntivo, inferiori a quelle preventivamente indicate nel piano finanziario.
- 4. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto, comporta il divieto di liquidazione.

## **ART 12 – DECADENZA E ALTRE SANZIONI**

- 1. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, ovvero di mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'Ente, è dichiarata, con apposito atto dirigenziale, la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.
- 2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme spettanti all'interessato.
- 3. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:
  - a) mancata realizzazione dell'iniziativa di riferimento;
  - b) mancato preavviso di eventuale e motivato cambiamento di data o di luogo dell'evento, pur sempre nell'anno solare originariamente programmato;
  - c) mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal bando o, in mancanza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate.
- 4. Qualora la Città Metropolitana di Palermo risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

## **ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE.**

Sono a carico del Dirigente della struttura organizzativa competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

## **TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE**

## **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi

di governo dell'Ente, in conformità alle iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento in materia, approvato con Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 20/03/2023.